

L'AUTORITÀ COMPETENTE AD ERIGERE UNA PERSONA GIURIDICA NELLA CHIESA¹

1. Introduzione

1.1 *Rilevanza del tema*

Il tema della persona giuridica ha particolare rilevanza nell'ordinamento canonico². Di fatto esso ha avuto proprio nell'ordinamento canonico una particolare attenzione. In occasione della revisione del codice del 1917 il tema è stato ripreso e rimeditato a fondo; sono state introdotte molte novità normative, che sono state fatte oggetto di riflessione e di trattazione dalla dottrina. Esse si inseriscono nella fondamentale novità del concilio Vaticano II, particolar-

¹ Il presente studio è stato pubblicato nella rivista *Informationes* della Congregazione per gli istituti di vita consacrata qualche anno fa. Si trattava di un lavoro appena abbozzato, che intendeva rispondere ad esigenze immediate. Sono state avanzate osservazioni e critiche, che hanno evidenziato aspetti da me non presi in considerazione; hanno fatto emergere anche la complessità ed insieme l'importanza dell'argomento, sia da un punto di vista teoretico sia da quello pratico. Mi sono deciso pertanto a riprendere lo studio ed approfondirlo. È risultato un lavoro nuovo, anche se l'impianto e le conclusioni sono rimaste sostanzialmente intatte.

² S. B. SALINAS, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico. Su evolución desde Inocencio IV hasta el C.I.C. de 1983*, Barcelona 1985.

mente circa la dottrina ecclesiologica che sta alla base del codice del 1983, come criterio interpretativo della nuova legislazione. Un aspetto che tuttavia sembra rimasto nell'ombra è quello dell'autorità competente ad erigere le persone giuridiche; esso per altro è diventato di particolare attualità oggi, specialmente nel mondo degli istituti di vita consacrata, sia per quanto riguarda le *universitates personarum* che le *universitates rerum*.

1.2 *Il principio generale da tenere presente*

Il codice precedente, mentre enunciava nel c. 100 il principio generale, che sta alla base della erezione della persona morale per speciale concessione³, dava poi una normativa specifica circa le persone morali collegiali, particolarmente le associazioni e le persone morali non collegiali, ossia gli istituti. Anche la dottrina interessata al problema, aveva individuato il nodo centrale di esso. Esempiare in proposito è il principio generale enunciato da G. Michiels: l'erezione può avvenire solo attraverso un decreto formale del superiore con potestà di governo episcopale o ad essa equiparato in foro esterno, e competente circa la materia, in quanto si tratta di un atto che tocca direttamente l'ordine giuridico pubblico⁴. Tale

³ Ricordiamo che il codice del 1917 denominava persona morale il soggetto giuridico eretto dal diritto.

⁴ «Requiritur ut erectio per formale decretum fiat a Superiore ecclesiastico competenti seu legitimo. Cum Superior ecclesiasticus per formale erectionis decretum enti collegiali aut non collegiali a se erecto propria auctoritate personalitatem morem in Ecclesia concedat (vel saltem concedere possit), ideoque per actum a se positum directe ordinem sociale-

principio va integrato e completato con quanto afferma Bender⁵, il quale rinvia ai canoni speciali per conoscere chi in concreto è il superiore competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa. Esiste nel nuovo codice qualche novità in proposito?

1.3 Articolazione dello studio

Iniziamo la riflessione con alcune premesse generali (2), passiamo quindi ad alcune considerazioni circa la rilevanza giuridica dell'erezione di una persona giuridica (3); tratteremo in terzo luogo in modo generale della necessità di un'autorità competente per erigere una persona giuridica (4); esamineremo in quarto luogo la normativa specifica circa l'autorità competente per erigere le associazioni (5);

publicum tangat, a priori obvium est quod in eo, ut sit competens, requiritur potestas jurisdictionis fori externi, et episcopalis quidem aut episcopali aequiparata. Ad determinandum vero quinam Superiores ecclesiastici tali potestate jurisdictionis praediti de facto gaudeant potestate associationes et instituta quae personalitatem moralem solummodo sortiuntur et speciali concessione per eorum decretum formale data, et quousque extendatur eorum potestas, praeter normas speciales pro diversis associationum aut institutorum speciebus statutas, praepriis attendendum est principium generale quod quoad associationes statuitur in c. 686 §2, coll. §§3 et 4, et quoad instituta non collegialia in c. 1489 §1»; G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia. Commentarius Libri II Codicis Juris Canonici. Canones praeliminare 87-106*, editio altera, Romae 1955, 403-404.

⁵ L. BENDER, *Normae generales de personis, Commentarius in canones 87-106*, Romae – New York – Tournai 1957, 148, n. 278: «Statuere qui sit superior competens, deducendum est e canonibus specialibus et non pertinet ad interpretationem nostri canonis generalis».

in quinto luogo esamineremo la competenza dei superiori religiosi circa l'erezione in persona giuridica delle associazioni (6) e delle fondazioni (7); vedremo in settimo luogo come tale normativa corrisponde ai principi fondamentali del diritto dei religiosi (8); confronteremo poi l'attuale legislazione con quella del codice precedente del 1917 (9); proponiamo infine alcune conclusioni (10).

2. Alcune premesse generali

2.1 *Persona fisica e persona giuridica*

L'ordinamento canonico prevede due tipi di soggetti giuridici: la persona fisica e la persona giuridica⁶. Essere soggetto giuridico significa essere un

⁶ Una qualche soggettività l'ordinamento canonico riconosce anche a qualsiasi aggregazione di cose o di persone che abbiano un agire unitario in ordine ad una determinata finalità. Così il c. 215 riconosce ai fedeli il diritto «ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos». Tali associazioni possono essere anche riconosciute dalla competente autorità ecclesiastica ad avere un proprio statuto. Tale soggettività deriva semplicemente dal fatto che l'uomo in genere e il fedele cristiano in specie hanno una dimensione sociale fondata sulla realtà ontologica dell'essere umano e del battezzato. Ma la personalità o la soggettività giuridica per definizione è data dallo stesso ordinamento giuridico; ed è qualche cosa di più e di diverso dalla soggettività che deriva dalla natura umana stessa o dalla dignità fondamentale dei battezzati. La personalità giuridica è data sempre dal superiore competente (c. 116). È significativo in proposito il c. 310: «Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non

soggetto capace di titolarità di diritti e di doveri (*capacitas iuridica*). L'esercizio di tali diritti e doveri è regolato e condizionato da ulteriori determinazioni (*capacitas agendi*).

La personalità fisica nell'ordinamento canonico avviene con il battesimo, mediante il quale «l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta»⁷.

Il c. 113 §2 afferma che nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, esistono anche «le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e

potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratores exercere valent». Analogamente si dica per la soggettività ai beni temporali. Vi sono le fondazioni autonome e non autonome (cf. c. 1303). Sotto questo profilo nella terminologia, anche se non rigida, si distingue tra costituere e erigere. La costituzione riguarda la soggettività derivata dalla volontà di chi svolge la funzione aggregativa, che può essere anche la volontà privata; l'erezione invece riguarda la nascita di un nuovo soggetto che dal diritto è considerato persona giuridica, il cui sostrato si distingue dall'insieme di persone o di cose, che lo costituiscono, soltanto con l'intervento della competente autorità ecclesiastica. Decisivo comunque per avere un soggetto giuridico, ossia una persona giuridica, è sempre l'intervento dell'autorità competente, che, come vedremo, deve essere dotato di un potere giurisdizionale di foro esterno, almeno esecutivo.

⁷ Can. 96: «Homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet legitime sanctio».

di diritti che corrispondono alla loro natura»⁸. Le persone giuridiche sono soggetti di diritti e di doveri, in analogia con le persone fisiche. La soggettività delle persone giuridiche non è la semplice somma delle persone o delle cose che le compongono, ma costituiscano un soggetto distinto dalle componenti (sostrato), che esiste in modo autonomo e continua a sussistere anche qualora venissero a cessare le componenti stesse, come risulta evidente dalla normativa che regola particolarmente la cessazione o l'estinzione delle persone giuridiche (c. 120). Le persone giuridiche come soggetti creati dal diritto, pur fondandosi nel diritto naturale o nel diritto divino positivo⁹, sono soggetti di diritto ecclesiastico; l'autorità competente nell'erigerle non opera semplicemente un riconoscimento, ma conferisce e costituisce un soggetto giuridico prima inesistente. Né si può propriamente parlare di un diritto ad avere la soggettività di persona giuridica, a meno che non lo conceda l'ordinamento giuridico stesso¹⁰.

⁸ Can. 113 §2: « [...] personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt ».

⁹ Cf. W. BERTRAMS, «De Origine personae moralis in Ecclesia», in *Quaestiones fundamentales juris canonici*, Roma 1969, 299-311; ID., «De personalitatis moralis in iure canonico natura metaphysica», in *Quaestiones fundamentales*, 312-324.

¹⁰ V. ONCLIN, «De personalitate morali vel canonica», in *Acta conventus internationalis canonistarum Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Città del Vaticano 1970, 121-157; P. LOMBARDIA, «Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto, Contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia», in *Acta conventus internationalis canonistarum*, 163-183; F. COCCOPALMERIO, «De Persona iuridica iuxta Schema Codicis novi», *Periodica* 70 (1981) 369-400.

2.2 Due modi per erigere le persone giuridiche

Il c. 114 §1 prevede due modi attraverso i quali sorgono le persone giuridiche nella Chiesa: 1) *ex ipso iuris praescripto*: ossia in forza della stessa legge, sia universale sia particolare. La legge va intesa in questo caso in senso ampio, come norma giuridica¹¹; 2) *ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data*. Il decreto di cui si parla va ricondotto all'atto amministrativo singolare, del quale si parla al c. 48¹².

¹¹ Sotto questo profilo potrebbe avere valore di prescrizione del diritto anche la consuetudine, come pure i decreti generali, anche soltanto esecutori (cf. cc. 29-33).

¹² Il c. 48 riconduce il *decretum* ad una *decisio* e ad una *provisio*. Non sembra che necessariamente ogni *decretum* debba essere ricondotto o all'una o all'altra, anche perché il decreto nella sostanza è sempre una *decisio*. Anche la *provisio* è sempre una decisione del superiore, nel senso ovvio del termine: il superiore prende una sua decisione di provvedere ad un ufficio. Se si volesse in ogni caso porre l'alternativa tra *decisio* e *provisio*, forse il decreto con il quale il superiore erige una persona giuridica è una *provisio*, nel senso che provvede ad una esigenza di una corretta amministrazione della vita di una comunità. Va da sé che l'atto amministrativo di cui parla il c. 48 esige nel superiore che lo emette un potere giurisdizionale di foro esterno, almeno esecutivo. Ciò deriva dalla natura stessa della creazione di una persona giuridica: inserire un nuovo soggetto giuridico, titolare di diritti e di doveri nella compagine ecclesiale, è possibile solo mediante l'intervento di chi nella comunità ha un potere pubblico di governo, almeno nel grado minimo, quale è precisamente quello esecutivo. Sotto questo profilo vengono esclusi dalla discussione sul superiore competente chiunque non sia titolare almeno di questo potere esecutivo. È vero che nell'ambito degli istituti di vita consacrata e dei religiosi in particolare si discute sulla natura della potestà dei superiori. Anche se la discussione rimane aperta, in quanto il c. 618 parla in genere dei superiori religiosi di un

Quali siano le persone giuridiche che godono della soggettività in forza della stessa legge canonica è scritto nel codice o in altri documenti normativi idonei. In questa prima ipotesi l'autorità competente deve avere necessariamente potere legislativo, in quanto la personalità giuridica non è data in forza di un atto amministrativo, ma in forza di una legge.

Non è il caso di fare un elenco delle persone giuridiche che sono tali in forza dello stesso codice. Va detto però che là dove si tratta della personalità giuridica in forza della stessa legge, ci troviamo sempre di fronte a persone giuridiche pubbliche, in quanto la legge è sempre per il bene comune¹³. Nell'ordinamento canonico hanno la personalità giuridica pubblica in forza della stessa legge canonica le istituzioni portanti della struttura gerarchica della Chiesa, anche se non sono di diritto divino. Hanno la soggettività giuridica per disposizione divina la Chiesa cattolica in quanto tale e la Sede apostolica, che la rappresenta con l'ufficio primaziale del Papa (cf. c. 113 §1). Ad esse va aggiunto anche il Collegio dei Vescovi, con il Papa come Capo, in quanto voluto

potere che proviene attraverso il ministero della Chiesa, di fatto il legislatore, almeno a livello pratico, non considera potere di giurisdizione di governo in foro esterno almeno esecutivo se non quello dei superiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e di quelli ad essi equiparati (cf. c. 596 §2); e ritiene ordinari solo i superiori maggiori degli stessi istituti (cf. c. 134 §1). Il discorso pertanto sulla competenza ad erigere le persone giuridiche per decreto nella chiesa deve essere limitato solo a questo tipo di superiori.

¹³ Si può richiamare la definizione nota di San Tommaso. La legge è «[...] quaedam ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata» (Sum. Th. I-II, Q.90, Q4.

dal Divino Fondatore Gesù come soggetto supremo di autorità nella Chiesa (cc. 330 e 336). Per istituzione ecclesiastica hanno la personalità giuridica pubblica le conferenze episcopali, le diocesi e le istituzioni ad esse equiparate, le parrocchie, gli istituti di vita consacrata sia in sé sia nelle articolazioni interne, quali sono le province o le comunità locali.

A proposito di queste istituzioni che hanno la soggettività giuridica pubblica nella Chiesa in forza dello stesso ordinamento canonico, va detto che ciò significa che quando l'autorità competente costituisce una diocesi o una parrocchia, o approva un istituto di vita consacrata, ci troviamo automaticamente di fronte ad un soggetto giuridico pubblico. L'autorità competente dà origine, con un atto amministrativo, alla diocesi o alla parrocchia; ma la personalità giuridica proviene dallo stesso legislatore¹⁴.

2.3 *L'erezione della persona giuridica mediante decreto*

Più complesso è il discorso quando si tratta di realtà che non hanno automaticamente la personalità giuridica in forza della legge stessa. Per esse si richiede un intervento appropriato dell'autorità com-

¹⁴ Per l'elenco delle persone morali nel precedente codice *ex ipso iuris praescripto* e per la ampia problematica connessa, cf. G. MICHIELS, «De personalitate morali ex ipso iuris praescripto in Codice Juris Canonici», in *Questioni attuali di Diritto Canonico*. Relazioni lette nella Sezione di Diritto Canonico del Congresso Internazionale per il IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana, Roma 13-17 ottobre 1953, *Analecta Gregoriana, Romae* 1955, 1-73. G. MICHIELS, *Principia generalia* (cf. nt. 4), 413-454.

petente mediante decreto, che deve essere consegnato allo scritto e deve essere emesso secondo le debite procedure canoniche (cf. c. 48ss). In queste realtà si tratta di due atti amministrativi: uno che dà vita alla realtà e un altro che lo erige in persona giuridica. Di fatto spesso tale realtà può esistere sia come persona giuridica sia sotto altra figura senza personalità giuridica (per esempio un'associazione che può essere o no dotata di personalità giuridica, ugualmente si dica per una fondazione). I due atti, quello della costituzione e quello della erezione a volte possono essere oggetto di uno stesso decreto, appartenere allo stesso soggetto ed avvenire contemporaneamente. Normalmente non è così. La costituzione può avere come autore qualsiasi fedele nella Chiesa, mentre la erezione appartiene solo a chi ha il potere di governo, almeno esecutivo. È sempre un atto pubblico, anche se si trattasse dell'erezione di una persona giuridica privata.

Mediante decreto possono essere erette persone giuridiche sia pubbliche sia private, con l'avvertenza che, mentre le pubbliche possono avere la personalità giuridica anche *ipso iure*, quelle private invece solo per decreto del superiore competente (c. 116 §1), sia come *universitates rerum* sia come *universitates personarum* (c. 115)¹⁵.

Può essere utile qualche esemplificazione. La fondazione può essere autonoma o no, ossia essere eretta in persona giuridica, pubblica o privata, o annessa ad un altro soggetto giuridico, pur conser-

¹⁵ Si può osservare che in nessuna norma canonica è accennata una differenza per quanto riguarda il soggetto erigente tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private.

vando una certa autonomia, anche se priva di soggettività giuridica (c. 1303). Ugualmente, l'associazione di persone può essere dotata della personalità giuridica, pubblica o privata, come *universitas personarum*, ma può esistere come semplice fatto frutto dell'esercizio del diritto di ogni fedele di dare vita e guidare associazioni di fedeli per fini ecclesiali (c. 215). Queste associazioni poi possono essere o meno raccomandate o approvate dalla autorità ecclesiastica, previa *recognitio* degli statuti (c. 299), fino ad essere erette in persone giuridiche private o pubbliche (cf. cc. 312 e 322).

3. La rilevanza giudica dell'erezione della persona giuridica

Prima di affrontare la questione dell'autorità competente ad erigere le persone giuridiche pubbliche o private¹⁶, è necessario fare menzione di alcuni punti di estrema importanza per l'inquadramento del problema.

¹⁶ Non sono molti gli studiosi che dedicano la loro attenzione a tale problema. Esso è divenuto tuttavia di una particolare attualità oggi, particolarmente per gli istituti di vita consacrata e soprattutto per gli istituti religiosi, che, trovandosi in situazioni di difficoltà, cercano nuove soluzioni sia con la partecipazione dei laici al loro carisma, sia con la soluzione di problemi economici attraverso la creazione di fondazioni. Il problema risulta in qualche modo aggravato con la questione attinente la natura della potestà negli istituti di vita consacrata e con la nuova codificazione circa sia le associazioni sia le pie fondazioni. Cf. F. G. MORRISEY, «Canon 303 and the establishment of third orders and related associations», *Informationes SCRIS* 25/1 (1999) 74-92.

3.1 *Analogia giuridica tra persona fisica e persona giuridica*

Un particolare ruolo riveste nella questione che stiamo trattando il significato della creazione di una persona giuridica all'interno di un ordinamento giuridico. Erigere una persona giuridica significa creare un soggetto, ossia un titolare portatore di obblighi e diritti, ossia un soggetto che l'ordinamento giuridico, in analogia con la persona fisica, *analogatum princeps*, chiama persona giuridica. L'analogia con la persona fisica dalla quale la persona giuridica prende il nome non è semplicemente una pura finzione giuridica; la persona giuridica ha un solido fondamento nella natura stessa della persona fisica, in quanto la personalità giuridica intende precisamente dare rilevanza ad una realtà metafisica della persona fisica, ossia la sua socialità, il suo agire associato con altri, quando si tratta delle *universitates personarum*. Abbiamo invece le *universitates rerum* quando la soggettività giuridica viene data alle cose di cui le persone fisiche hanno bisogno per vedere garantiti e protetti maggiormente alcuni diritti. Di fatto le persone giuridiche sono uno strumento giuridico, fondato sulla stessa natura metafisica della persona fisica, escogitato, precisato e determinato dal diritto, per un migliore servizio alle persone fisiche. Mediante le persone giuridiche, le persone fisiche hanno un più sicuro esercizio dei loro diritti e uno strumento più adatto per lo sviluppo e la crescita della persona all'interno della comunità. Le persone giuridiche sono uno strumento inventato dal diritto per la determinazione e il migliore esercizio dei diritti delle persone fisi-

che. Mediante le persone giuridiche le relazioni giuridiche delle persone fisiche hanno un più ampio spazio di protezione e di esercizio. Di fatto con lo strumento delle persone giuridiche le persone fisiche realizzano obiettivi perfettivi della persona fisica, altrimenti raggiungibili con maggiore difficoltà senza di esse o addirittura esclusi senza di esse. Mediante lo strumento delle persone giuridiche le persone fisiche hanno all'interno della comunità tutta un'ampia e vasta possibilità di protezione dei diritti. Di fatto tra la persona giuridica creata e l'autorità competente si stabiliscono relazioni giuridiche altrimenti inesistenti. Tutto questo è particolarmente vero nell'ordinamento canonico che offre alle persone giuridiche uno spazio di grande rilievo. La domanda sulla autorità competente ad erigere le persone giuridiche non può non tenere conto anche di queste realtà e delle relazioni che si intrecciano o che comunque nascono proprio dalla personalità giuridica sia tra le persone fisiche e le persone giuridiche, sia tra le persone giuridiche stesse, sia tra le persone giuridiche e l'autorità competente nella Chiesa¹⁷. Di fatto l'autorità che erige la persona giuridica costituisce la persona eretta in uno stato di soggezione giuridica. Il codice parla frequentemente di persone giuridiche soggette o no ad una determinata autorità. Il criterio fondamentale è quello dell'erezione. Del resto il decreto con cui la persona giuridica viene eretta indica già un potere di governo

¹⁷ L. NAVARRO, «Considerazioni riguardo al ruolo della personalità giuridica nell'ordinamento canonico», in *Escritos in honor de Javier Hervada*, Pamplona 1999, 129-138.

sulle persone o sulle cose che vengono erette in persona giuridica¹⁸.

¹⁸ È la dottrina che era insegnata sotto il precedente codice. Scrive G. MICHIELS, *Principia generalia* (cf. nt. 4), 361: «[...] indubitanter requiritur in concedente *jurisdictio fori externi, et episcopalis quidem aut quasi episcopalis*; ratio est, quia concessio personalitatis [...] est essentialiter actus jurisdictionis in foro externo seu actus publicae potestatis, quae ordinem publicum tangit [...] sed quoad diversas associationes et institutorum species juris normae sunt attendendae»; A. Ranaudo a sua volta scrive: «Trattandosi di materia che tocca l'ordine pubblico, il Superiore competente ad erigere persone morali non può non essere se non chi è fornito di potestà di giurisdizione in foro esterno»; A. RANAUDO, «Nozione, classificazione, elementi costitutivi delle persone morali ecclesiastiche nel diritto canonico e alcune loro caratteristiche», *Monitor ecclesiasticus* 89 (1964) 498. H. PREE, in *Münsterischer Kommentar zum Kodex Iuris Canonici*, Essen 2000, 116, 4: «Die Verleihung der Rechtspersönlichkeit durch einzeldekret [...] kann grundsätzlich innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit durch jene Autorität erfolgen, die potestas executiva besitzt [...], wobei die kompetenzenrechtlichen Normen hinsichtlich einzelner Arten juristischer Personen als *leges speciales* zu beachten sint». R.T. KENNEDY, «Ad c. 114», in *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York 2000, 158, scrive: «Confining competence for the creation of juridic persons [...] is in keeping with canonical tradition which has required episcopal power for the conferral of juridic personality, since such conferral affect the public order of the Church by creating new subjects of canonical rights and obligations».

Da notare che tale potestà di giurisdizione si richiede quando si tratta di persone giuridiche sia pubbliche sia private, perché sia nell'uno sia nell'altro caso si tratta sempre di inserire dei soggetti giuridici all'interno dell'ordinamento. Del resto il codice non prevede mai una differenza tra l'autorità competente ad erigere le persone giuridiche, in base al fatto che siano pubbliche o private. In questa linea non possiamo condividere la posizione di S. Da Costa Gomes che scrive: «Para as associações privadas não vemos dificuldade em admitir que o

3.2 *Potere e competenza*

Da quanto detto segue chiaramente che l'autorità competente non può essere che un soggetto che ha il potere di governo in foro esterno, almeno esecutivo, e la competenza, ossia l'oggetto che rientra nell'ambito del suo potere. È evidente infatti che l'eventuale potere che un soggetto ha non può essere esercitato indiscriminatamente ovunque e verso qualsiasi oggetto.

3.3 *Criterio di individuazione dell'autorità competente*

Questo è indicato chiaramente dal codice con l'espressione ricorrente nei canoni quando parla dell'autorità competente, senza ulteriore specificazione. Questa autorità competente in ogni caso va individuata tra quanti hanno un potere di governo in foro esterno, almeno esecutivo, e la specifica competenza determinata, in un modo o in un altro, dalla legge stessa.

3.4 *Autorità competente e normativa specifica*

Di fatto il codice non solo parla dell'autorità competente in genere, ma a proposito delle associazioni offre una normativa molto dettagliata, mentre sembra dimenticare di fare altrettanto per le fondazioni. Queste ulteriori precisazioni là dove esistono sono le ulteriori

Ordinario Religioso as possa erger»; S. DA COSTA GOMES, «O Direto de associação na vida religiosa: consequencias para a vida do institutos religiosos dos fieis», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 69 (1988) 359.

determinazioni delle competenze proprie dei superiori che hanno un potere di governo in foro esterno.

4. **Necessità dell'autorità competente: sguardo generale**

4.1 *L'autorità competente nel Libro I*

Il titolo VI, cap. II del Libro I, che tratta appositamente delle persone giuridiche, si limita ad attribuire la competenza con frasi piuttosto generiche. Il c. 114 §2 dice laconicamente che le persone giuridiche sono costituite «dalla concessione speciale da parte della competente autorità»¹⁹; il §3 ammonisce: «L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito»²⁰. Anche il c. 116 §1, si limita a parlare delle persone giuridiche pubbliche come quelle che «sono costituite dalla competente autorità ecclesiastica»²¹.

¹⁹ Can. 114 §1: « [...] ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data».

²⁰ «Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum».

²¹ « [...] ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur». Nella Circolare n. 30 del Comitato CEI per gli enti e i beni ecclesiastici, 14 marzo 2001, n. 2 (cf. *L'amico del clero* 83 [2001] 282) si legge che da tale linguaggio del tutto simile a quello del

4.2 *L'autorità competente circa le fondazioni*

Né si ricava di più, per quanto riguarda le pie fondazioni, dai canoni specifici ad esse dedicati. Il c. 1303 §1, 1° si limita a definire le pie fondazioni autonome «le pie fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati ai fini di cui nel c. 114 §2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente»²². Il c. 1304 §1, più in generale, avverte che «perché una fondazione possa essere validamente accettata da una persona giuridica si richiede la licenza data per iscritto dall'Ordinario»²³. Il §2 dello stesso c. 1304 rimette al diritto particolare «ulteriori condizioni per quanto concerne la costituzione e l'accettazione delle fondazioni siano stabilite per diritto particolare»²⁴. Il c. 1305 richiede l'approvazione dell'ordinario per la collocazione dei beni assegnati come dote. Il c. 1303 §2 presuppone che esistano pie fondazioni autonome soggette al Vescovo diocesano ed altre no. Dai canoni del codice non esiste nessuna norma dalla quale si possa evincere che l'ordinario in quanto tale sia autorità competente ad erigere una fondazione autonoma, sia essa pubblica o privata. Il n. 119 della *Istruzione in materia amministrativa* della CEI conclude: «L'autorità

codice del 1917 si deve dedurre « [...] implicitamente che il legislatore non ha inteso innovare in materia e ha quindi implicitamente confermato le disposizioni del codice del 1917».

²² « [...] universitates rerum ad fines de quibus in c. 114 §2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae».

²³ « [...] ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data».

²⁴ « [...] ultiores condiciones ad constitutionem et acceptationem foundationum quod attinet».

ecclesiastica competente ad erigere una pia fondazione autonoma pubblica è la Santa Sede o la Conferenza Episcopale o il vescovo diocesano»²⁵.

(*continua*)

VELASIO DE PAOLIS, c.s.

²⁵ Anche se non si fa menzione delle fondazioni autonome private, dovrebbe essere conseguente, in quanto il codice non distingue mai e giustamente l'autorità per le une e per le altre. Nella stessa linea R. T. KENNEDY, «Ad c. 114» (cf. nt. 18), 157; in particolare nota 23.